

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 96/44/2012

SVOLGIMENTO E MOTIVI

La società "ARREDAMENTO LOMBARDO SPA" ricorre avverso l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Monza e Brianza, Ufficio territoriale di Monza ed alla conseguente cartella esattoriale, per i seguenti motivi. Controparte afferma che nel corso del 2007 ha utilizzato un credito IRES 2006 di € 26.039.00 non contestato, a compensazione del primo acconto IRAP; tale utilizzo risulta dal rigo CN 16 della dichiarazione complessiva Consolidato Nazionale. Difatti la società aveva aderito al regime di tassazione del Consolidato Nazionale ex art. 117/129 DPR 917/86 a decorrere dal 2005.

Secondo la ricorrente l'amministrazione per mero disguido informatico non avrebbe tenuto conto di tale compensazione creando in realtà un credito inesistente per poi recuperare la medesima cifra di cui alla cartella impugnata.

Ciò è avvalorato dal fatto che la società istante ha ricevuto prima un avviso avente ad oggetto il mod. UNICO 2008, che evidenziava una omessa indicazione di un utilizzo di un credito IRES di C 26.038, e successivamente un avviso avente ad oggetto il mod. CNM 2008, che al contrario del precedente, evidenziava un maggior credito IRES di € 26.039,00.

Si Costituisce l'Ufficio rilevando quanto segue.

Relativamente ai crediti di imposta, la lettera b) dell'articolo 7 del decreto d'attuazione del 9 giugno 2004 prevede che ciascun soggetto possa cedere "ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'articolo 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto (...)".

La disposizione in commento deve essere interpretata nel senso che le società consolidate che intendono trasferire alla consolidante i propri crediti d'imposta debbono rispettare i seguenti limiti: 1) i crediti possono essere trasferiti da ciascuna consolidata alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES. I crediti trasferiti che risultano non utilizzati al momento dell'interruzione del regime o del mancato rinnovo dell'opzione, restano nella "esclusiva disponibilità della società o ente controllante", come disposto dall'articolo 124, comma 4, del TUIR;

2) non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 di importo superiore al limite indicato dall'articolo 25 citato.

In considerazione della normativa sopra richiamata, la compensazione operata dalla società ricorrente risulta quindi non corretta. La stessa, infatti, ha compensato in data 15.06.2007 il primo acconto IRAP a fronte di un credito IRES. Pertanto il credito IRES derivante dal consolidato nazionale può essere compensato esclusivamente con il pagamento della stessa IRES e non di altra imposta.

La Commissione esaminati gli atti e i documenti processuali respinge il ricorso ritenendo fondate e legittime le argomentazioni dell'Ufficio. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.